



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

tra

**L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

e

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito anche "**A.N.AC.**"), nella persona del suo Presidente, dott. Raffaele Cantone,

il **Garante per la protezione dei dati personali** (di seguito anche "**Garante**"), nella persona del suo Presidente, dott. Antonio Giuseppe Soro,

di seguito congiuntamente indicate come "**Parti**",

**Considerato** che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**Considerato** che il ruolo dell'A.N.AC. risulta ampliato e rafforzato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Visto** l'art. 2-*bis* del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), che individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità di controllo di cui all'art. 51 del predetto regolamento;



**Considerato** che, ai sensi dell'art. 154-*ter*, comma 3, del sopra richiamato Codice in materia di protezione dei dati personali, nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato Generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro;

**Vista** la legge del 31 dicembre 2012, n. 247 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

**Considerato** altresì che ai sensi dell'art. 22, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 22 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi;

**Considerata** la decisione con cui il Consiglio dell'A.N.AC., a seguito della richiesta del Garante pervenuta con nota prot. 4221 del 17 gennaio 2019, nell'adunanza del 13 marzo 2019, ha approvato l'accordo di collaborazione finalizzato al mutuo accesso agli elenchi di professionisti delle due Autorità per le rispettive esigenze di difesa in giudizio;

**Vista** la delibera n. 80 assunta dal Collegio del Garante nella seduta del 19 marzo 2019 che approva il presente accordo di collaborazione;

**Considerata** l'opportunità di stabilire principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione sopra delineata;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione delle Parti finalizzata alla mutua possibilità di attingere all'elenco degli avvocati costituito da ciascuna Autorità ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 154-*ter*, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale nell'interesse dell'A.N.AC. e del Garante nei casi in cui esse non possano essere rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato.
2. Agli elenchi di cui al comma 1 potranno attingere, altresì, anche altre Autorità amministrative indipendenti che ne facciano richiesta.



## **Articolo 2**

### **(Durata e oneri)**

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione, ha durata di tre anni e ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.
2. Ciascuna Parte può recedere dall'accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.
3. L'accordo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 3**

### **(Referenti)**

1. Ciascuna delle parti designa i Referenti per l'attuazione e il monitoraggio del presente accordo.
2. I Referenti designati dalle Parti sono:
  - a) per l'A.N.AC.: Il Presidente e il Segretario Generale;
  - b) per il Garante: Il Presidente e il Segretario Generale.

## **Articolo 4**

### **(Protezione dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati personali finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo sarà improntato al rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Ciascuna parte si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali degli interessati per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **Articolo 5**

### **(Comunicazioni)**

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
  - per l'A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;
  - per il Garante: protocollo@pec.gpdp.it.



**Articolo 6**  
**(Controversie)**

1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
2. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole; in caso contrario, il foro competente sarà quello di Roma.

Per il Garante per la protezione dei dati personali

Il Presidente

*Antonio Giuseppe Soro*

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

*Raffaele Cantone*